

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991
Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1991, n. 219

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids e patologie correlate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente programmi di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 135 del 1990 che prevede:

- a) che siano gradualmente attivati servizi per il trattenimento a domicilio di soggetti affetti da Aids e patologie correlate finalizzati a garantire una idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'Ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti;
- b) che il trattamento a domicilio abbia luogo mediante l'impiego del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione, con la consulenza dei medici del reparto stesso, con la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali;
- c) che il trattamento a domicilio possa essere attuato anche presso residenze collettive o case alloggio, con il ricorso a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero;

Considerato che per l'attivazione dei servizi di cui trattasi, entro il limite massimo di 2100 posti, vengono dalla legge destinati 20 miliardi per l'anno 1990 e 60 miliardi a regime, a partire dall'anno 1991;

Atteso che, con deliberazione del Cipe del 28 giugno 1990, è stata ripartita tra le Regioni e Province autonome la disponibilità relativa all'anno 1990, in ragione del numero dei casi di Aids registrati a tutto il 31 marzo 1990, e che sulla base del medesimo criterio è stata effettuata anche la ripartizione delle disponibilità finanziarie per l'anno 1991;

Visto il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990, con il quale si stabilisce che con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano determinanti criteri uniformi per l'organizzazione dei servizi di cui trattasi, anche per ciò che attiene agli organici del personale;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati, nell'ambito della Commissione nazionale per la lotta all'Aids, circa i criteri per una adeguata organizzazione che corrisponda, tra l'altro, alle differenti esigenze che si presentano nelle varie realtà locali;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

DECRETA:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni.

Articolo 1 - Articolazione dei servizi per il trattamento a domicilio

1. La programmazione degli interventi indicati nelle premesse nei confronti dei soggetti affetti da Aids, con patologie ad essa correlate, per i quali sia stata effettuata la notifica del caso secondo la normativa vigente, è effettuata, da parte delle Regioni e Province autonome, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a. attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di esperienza ed idoneità professionale, di un numero di posti per il trattamento di soggetti affetti da Aids e patologie correlate pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentano il trattamento a domicilio;
- b. attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75 per cento dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo per il 25 per cento dei posti a convenzioni con Istituzioni di volontariato e con Organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per cento dei posti, alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione.

2. Il trattamento di cui al comma 1, lettera a), è attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da Aids con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità.

3. Per i soggetti affetti da Aids con manifestazioni patologiche di minore rilevanza potranno essere stipulate convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive o case alloggio anche in deroga alle modalità e condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), con retta giornaliera commisurata alle effettive prestazioni assistenziali erogate, quando per oggettive difficoltà ambientali risulti impossibile attuare il trattamento assistenziale presso il loro privato domicilio.

Articolo 2 - Destinazione delle risorse finanziarie

1. Sulla base della ripartizione degli interventi di cui all'articolo 1, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attivazione dei servizi di trattamento a domicilio sono così destinate:

- a. lire 23 miliardi per la stipula di convenzioni con idonee residenze collettive o case alloggio, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di una retta media giornaliera di lire 120 mila, comprensiva degli oneri di assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, del trattamento alberghiero, nonché delle attività di aiuto o sostegno alla persona;
- b. lire 15 miliardi per la stipula di convenzioni per l'assistenza a domicilio con Istituzioni di volontariato e con Organizzazioni assistenziali diverse, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di un contributo medio giornaliero di lire 80 mila, comprensivo della spesa per l'assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, nonché di quella relativa alle attività di aiuto e sostegno domestico, qualora l'Ente locale competente non sia in grado di sopperirvi in tutto o in parte;
- c. lire 16 miliardi per l'integrazione degli organici dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti eventualmente individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 135, con 290 unità di Infermieri professionali e, ove necessario, con 90 unità di medici, psicologi e Assistenti sociali da utilizzare nelle attività relative al trattamento a domicilio, per il complessivo numero di 1050 assistiti a livello nazionale;

d. lire 6 miliardi per spese organizzative e di viaggio e per altre eventuali spese necessarie per l'attuazione della assistenza domiciliare.

2. Al personale di cui al comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni sulla formazione e sull'aggiornamento professionale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 135.

Articolo 3 - Collegamento, controllo e rilevazione dati

1. Al personale di cui all'articolo 2, lettera c), va attribuito, oltre il compito di assicurare il trattamento a domicilio nei confronti dei soggetti che non fruiscono del trattamento attraverso le Istituzioni di volontariato e le Organizzazioni assistenziali convenzionate, nel rispetto delle norme di protezione di cui al decreto del ministro della Sanità del 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1990, anche quello di attuare il collegamento, il controllo e la rilevazione dei dati informativi riguardanti la generalità dei soggetti in trattamento a domicilio.

2. Il personale infermieristico potrà essere, se necessario, reperito anche mediante convenzioni conformi allo schema definito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.135, ovvero mediante assunzioni per chiamata diretta, con rapporti di lavoro a tempo parziale a norma dell'articolo 4, comma 5, della stessa legge.

Articolo 4 - Programma regionale degli interventi

1. La ripartizione degli interventi secondo i rapporti di proporzionalità specificati negli articoli 1 e 2, con riferimento alla dimensione nazionale, costituisce per quanto attiene l'ambito della programmazione regionale un criterio orientativo, che le singole Regioni dovranno sottoporre ad attenta verifica adeguando le soluzioni concrete alle esigenze locali e, in particolare, all'effettiva disponibilità nei diversi ambiti territoriali di idonee strutture residenziali collettive da utilizzare per l'attività assistenziale in collaborazione con i reparti ospedalieri ed alla concreta possibilità di fruire dell'apporto di Istituzioni di volontariato o Organizzazioni assistenziali per lo svolgimento in regime di convenzione delle attività innanzi precisate, in alternativa al trattamento da garantire mediante il diretto impiego del personale del reparto ospedaliero.

2. La ripartizione delle unità di personale infermieristico e dell'altro eventuale personale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito di ogni Regione e Provincia autonoma, dovrà aver luogo tenendo conto dell'effettivo impegno assistenziale che fa carico alle diverse strutture ospedaliere, evitando dispersioni ingiustificate.